



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO

-PROVINCIA DI BERGAMO -

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2023 – 31.03.2028 e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti - Codice CIG: Z2E39BE817

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Albano Sant'Alessandro (BG) – Piazza Caduti per la Patria n. 01 - tel.035-4239211 sito internet www.comune.albano.bg.it - PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 24.01.2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Albano Sant'Alessandro [codice NUTS. A129] – CIG Z2E39BE817

Non è ammessa la suddivisione in lotti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sig.ra Nembrini Tamara Responsabile servizio finanziario mail ragioneria@comune.albano.bg.it

DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA

1. Durata

L'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorrerà dal 01/04/2023 al 31/03/2028.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

2. Valore del contratto e remunerazione del servizio

Il servizio in oggetto prevede un corrispettivo economico massimo di pari ad € 7.800,00 annui (euro settemilaottocento) (39.000,00 complessivi) esente Iva ai sensi dell'art. 10 – comma 01 – nr. 01 D.P.R. nr. 633 del 1972. Il valore dell'appalto è stato calcolato sulla base di tutte le entrate previste per il tesoriere,

stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Con riferimento a quest'ultima causa di esclusione, si specifica che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Albano Sant'Alessandro, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

1. Requisiti di idoneità

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l’artigianato, se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell’appalto;
- b) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.;
- c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998
- d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE, nonché dal Consorzio ordinario stesso (se già formalmente costituito con atto notarile) e dal GEIE.

In caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/16), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

3 . Requisiti di capacità tecnica e professionale

- e) aver eseguito nei TRE anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, il servizio di tesoreria per almeno UN Comune di popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento

- f) che lo sportello adibito al servizio di tesoreria presente sul territorio comunale o da attivare nel limite di due mesi dall'assunzione del servizio, sia dotato di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto dell'appalto;
- g) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio - alla normativa in materia di: a) conservazione della documentazione contabile nel rispetto della normativa emanata dalla “DigitPA” ; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema PagoPA;
- h) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria.

PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si svolge ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il portale telematico piattaforma Sintel di Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it .

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta deve essere inoltrato sull'apposito portale telematico www.arca.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 16,00 del giorno 23/02/2023, pena l'esclusione.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse *in formato .pdf (oppure) in un unico file formato.zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente.*

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sotto riportate:

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella BUSTA “A” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.

Si precisa che:

- qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

- in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: *"ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);

- a seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con Legge n. 11/2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio.

- con l'entrata in vigore dell'art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019, è stato modificato l'art. 80 in particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 *"va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o*

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;

- **comma 5, lett. b)**, tale lettera è stata sostituita dalla disposizione secondo cui è escluso **“l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”**.

- **comma 5, lett. c-quater)** secondo cui è escluso **“l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”**;

2) **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI – MODELLO A)** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R., n. 445/2000 (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta dichiara:

- le modalità di partecipazione;
- le generalità dell'impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in particolare:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l'iscrizione *all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B)*. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
 - c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
 - d) la regolarità contributiva;
 - e) aver eseguito nei TRE anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, il servizio di tesoreria per almeno UN Comune di popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi, senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento
 - f) che lo sportello adibito al servizio di tesoreria presente sul territorio comunale o da attivare nel limite di due mesi dall'assunzione del servizio, sia dotato di personale con specifica professionalità in rapporto all'oggetto dell'appalto;

- g) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio - alla normativa in materia di: a) conservazione della documentazione contabile nel rispetto della normativa emanata dalla “DigitPA” ; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema PagoPA;
- h) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (*in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa*) la procura notarile, in originale o in copia autenticata oppure (*in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti*), l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

- 3) **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 4) (*nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito*) **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia conforme del consorzio o GEIE. *In caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE da costituire*) **IMPEGNO DI COSTITUZIONE** con specificazione del soggetto a cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria;
- 5) (**in caso di avvalimento**) **DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI** da parte dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47;
- 6) Impegno a contrarre fideiussione quale **GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA** per l'esecuzione del contratto;
- 7) **DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 16,00** relativo all'offerta economica (modello F23).

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B” – Offerta tecnica – organizzativa **MODELLO B)** contenente , a pena di esclusione, tutti gli elementi tecnici necessari all'attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Tale offerta, qualora l'impresa concorrente lo ritenga necessario, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove specifichi quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta nonché a giustificazione della stessa, costituiscano segreti tecnici o commerciali o ulteriori elementi riservati e per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione in caso di istanze di accesso agli atti.

A la fine, l'impresa deve motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione e che non è sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'**offerta economica** predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara – **MODELLO C)** e reperibile al seguente indirizzo internet <http://www.comune.albano.bg.it> , deve indicare il compenso annuo richiesto per la gara ai fini dell'espletamento del servizio, in cifre e lettere, Iva esente ai sensi dell'art. 10 – comma 01 – nr. 01 D.P.R. nr. 633 del 1972;

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sopra riportate.

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all'interno delle pertinenti buste: l'inserimento del preventivo economico nell'ambito della “Busta amministrativa” comporterà l'esclusione per violazione del principio di segretezza dei preventivi economici. Analogamente, la mancata separazione del preventivo economico dal preventivo tecnico ovvero l'inserimento nella “Busta tecnica” di elementi, dati o informazioni dai quali possano evincersi, in via diretta o indiretta, elementi propri del preventivo economico costituirà altresì causa di esclusione. Pertanto, la mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente dl preventivo economico ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto o specifiche tecniche relative all'esecuzione del servizio in documenti differenti dalle pertinenti “Busta economica” ovvero “Busta tecnica”, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il corretto recapito dei preventivi rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, nonché la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti, l'autocertificazione antimafia nonché le dichiarazioni di offerta tecnica ed economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.albano.bg.it>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 32, comma 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

COMUNICAZIONI ,RICHESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

1. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it, almeno n. dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.albano.bg.it>

2. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Salvo quanto

disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al Comune di Albano Sant'Alessandro al seguente indirizzo PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. citato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 89 citato, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni del presente appalto.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Garanzia definitiva: All'atto della stipula della convenzione l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 3.900,00 (euro tremilanovecentoeuro), salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto di tesoreria per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all'Ufficio Ragioneria, a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

DOCUMENTO DI COMPROVATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'operatore potrà procedere al pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00 mediante il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:

campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Albano Sant'Alessandro, Servizio Finanziario, Piazza Caduti per la Patria, n.02, c.f. e p.iva. 00684170160)

campo 6: Codice ufficio:

campo 10: Estremi dell'atto o del documento: 2023 (cioè l'anno della gara) e Z2E39BE817 (CIG GARA)

campo 11: Cod. tributo: 456T

campo 12: Imposta di Bollo – Gara per l'affidamento di Tesoreria Comunale CIG Z2E39BE817

Il concorrente dovrà caricare all'interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le richieste verranno inviate tramite PEC all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi¹.

¹ Si ricorda che l'art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono un tetto massimo per il punteggio dell'offerta economica entro il limite di 30%, e di conseguenza a quella tecnica del 70%.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX
1.	Tasso di interesse passivo annuale applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	20			
2.	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori	10			
3.	Commissioni per le operazioni di pagamento	10	a	Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	5
			b	Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	5
4	Transazioni per l'attività di accredito tramite POS	20	a	Canone fisso mensile di utilizzo	10
			b	Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat	5
			c	Commissioni sul transato POS carte di pagamento attestata sul circuito Visa e Mastercard	5
5	Compensi specifici per i servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti SPC	10	a	Corrispettivo omnicomprendente per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica – formato pdf	5
			b	Corrispettivo omnicomprendente per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	5
TOTALE					70

Per quanto riguarda **la valutazione dell'offerta tecnica**, al fine di definire i parametri in base ai quali un'offerta è ritenuta migliore di un'altra, saranno adottati i seguenti i criteri motivazionali:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI
1.	Tasso di interesse passivo annuale applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria			Indicare spread di 2(due) cifre decimali in sottrazione/aumento rispetto a Euribor tre mesi (base 365 giorni), calcolato prendendo come riferimento il tasso Euribor a scadenza tre mesi pubblicato sulla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto e liquidazione trimestrale degli interessi Punti 20 migliore offerta Graduazione per le altre offerte secondo la formula seguente tenendo conto di 2(due) cifre decimali: $Pi = 20 \times (Tx/Tmax)$ ove Tx= tasso da valutare e Tmax = tasso più alto
2.	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori			Commissione percentuale annua (in numero e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $Punteggio\ offerta = \text{punteggio max} * \text{importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$
3.	Commissioni per le operazioni di pagamento	a	Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $Punteggio\ offerta = \text{punteggio max} * \text{importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$
		b	Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $Punteggio\ offerta = \text{punteggio max} * \text{importo offerta più bassa} / \text{Importo offerta}$

4.	Transazioni per l'attività di accredito tramite POS	a	Canone fisso mensile di utilizzo	Importo da esprimere in euro (in cifre e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
		b	Commissioni sul transato POS circuito PagoBancomat	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
		c	Commissioni sul transato POS carte di pagamento attestate su circuiti Visa e Mastercard	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
5.	Compensi specifici per i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti SPC	a	Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste elettronica – formato pdf	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$
		b	Corrispettivo omnicomprendivo per ogni disposizione di incasso/avviso di pagamento in veste cartacea da spedire al debitore	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all'offerta più bassa. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: $\text{Punteggio offerta} = \text{punteggio max} * \frac{\text{importo offerta più bassa}}{\text{Importo offerta}}$

Nel caso sia presente un'offerta con valore pari a ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno attribuiti all'offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Prezzo complessivo offerto per la gara	30
TOTALE	30

3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche relativamente al tasso di interesse passivo, sarà preso come punto di riferimento lo spread rispetto al tasso Euribor tre mesi (tasso 365).

A ciascuno degli elementi è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario. La valutazione delle offerte economiche avverrà, da parte della Commissione di gara, attraverso l'applicazione della seguente formula del prezzo minimo

$$PE = PE_{\max} \times (P_{\min}/P_o)$$

dove:

P_o = prezzo offerto dal singolo concorrente;

$PE_{\max}$ = punteggio economico massimo assegnabile;

$P_{\min}$ = prezzo più basso offerto in gara

19.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016). Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

La riparametrizzazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore **10,00 del giorno 06 marzo 2023** all'interno del portale telematico www.arca.regione.lombardia.it **in seduta pubblica** ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del RUP/Seggio di gara, che procederà alle relative ammissioni/esclusioni dei soggetti partecipanti dalla gara.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede, alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata a mezzo PEC e/o Avviso che sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione *“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”*.

L'apertura delle Offerte tecniche si svolgerà in **seduta pubblica** da parte del RUP/Seggio di gara.

La valutazione tecnica della di tali offerte è svolta dalla Commissione di gara, costituita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione del plico e composta da tre esperti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto. La valutazione delle offerte tecniche **avverrà in una o più sedute riservate** e l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà secondo le modalità fissate nel presente disciplinare.

Completata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, **in seduta pubblica**, alla lettura dei punteggi tecnici conseguiti, all'apertura delle Offerte economiche, alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche e calcolerà la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della proposta di aggiudicazione tramite il portale telematico www.arca.regione.lombardia.it

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre², la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi ai prezzi, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente Disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e proseguirà eventualmente nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Difatti, la stazione appaltante chiederà per iscritto entro n. dieci giorni di presentare in forma scritta apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà,

² Il numero delle offerte in presenza delle quali deve essere valutata l'anomalia delle offerte, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato ridotto da cinque a tre per effetto dell'art. 1, lett. t) del D.L. n. 32/2019 conv. in legge n. 55/2019, che ha quindi modificato il secondo periodo, comma 3, art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016.

la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente giustificata, verrà disposta l'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva la verifica della congruità della stessa.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

A seguito dell'aggiornamento delle linee guida n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvato dall'Anac con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 che prescrive alle stazioni appaltanti nuovi adempimenti circa la scelta e la definizione dei compiti e funzioni dei commissari nonché nuovi obblighi di comunicazione e pubblicità relativamente agli stessi, si precisa quanto segue.

Composizione e nomina della Commissione giudicatrice³

La commissione composta n. 3 esperti competenti in materia verrà nominata successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si specifica che, ai fini della comprova dei requisiti:

- a) l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara è verificata dalla stazione appaltante mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- b) l'esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi è dimostrata secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante certificato di verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

Si rammenta che la stipulazione della convenzione è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la convenzione non potrà essere stipulata prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

³L'art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/20193 (di conversione del D.L. n. 32/2019 "Sbloccacantieri") ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua attualmente ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante, ai sensi dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, del D.Lgs. n. 104/2010, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Brescia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albano Sant'Alessandro.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo <http://www.comune.albano.bg.it> .

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Responsabile del Servizio Tamara Nembrini , telefono 035/4239203, mail tnembrini@comune.albano.bg.it

Allegati:

- Schema di convenzione
- Documento di gara unico europeo
- Autocertificazione antimafia
- Mod. A- Dichiarazione di partecipazione
- Mod. B – Offerta tecnica
- Mod. C – Offerta economica

Il Responsabile del servizio Finanziario

Nembrini Tamara